

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 801

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

D'ALEMA, MINERVINI, BERNARDINI, PELLICANI, ANTONI, SARTI, BELLOCCHIO, CONCHIGLIA CALASSO CRISTINA, GIURA LONGO, TONI

Presentata il 26 ottobre 1979

Modifiche al decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare e al trattamento fiscale dei titoli azionari, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216

ONOREVOLI COLLEGHI! — È ben nota la crisi in cui versa la Borsa. Le agitazioni, le accese polemiche, le istanze assidue testimoniano della necessità, ormai condivisa da diverse forze politiche e dallo stesso Governo, di intervenire con strumenti normativi appropriati, che incidano sulle strutture e sul funzionamento dell'istituto borsistico al fine di renderlo più credibile tendendo a restituirgli il ruolo di serbatoio del risparmio destinato alle attività produttive.

Nell'attesa di interventi capaci di incidere sulle cause di fondo della crisi economica e quindi della Borsa, occorre evitare che questo istituto continui ad essere la terra di nessuno, dove si celebrano i giochi dei gruppi di potere o di speculatori che sfruttano o sacrificano minoranze e piccoli risparmiatori, per il loro particolare interesse, non poco contribuendo ad

allontanare il risparmio da quelle imprese che appaiono più capaci di incrementare con il reddito nazionale l'occupazione. Il che risponde agli interessi della collettività.

Si rende pertanto indifferibile l'introduzione di regole di comportamento e di controllo idonee a conferire pulizia e trasparenza al mercato mobiliare, e quindi a soddisfare l'esigenza fondamentale di proteggere il risparmio, un bene pubblico essenziale alla ripresa economica, che deve essere accuratamente amministrato. Si tratta di regole che consentono di proseguire nel processo di riforma dell'istituto borsistico e delle società che vi sono rappresentate, già in altri paesi da tempo realizzato con risultati soddisfacenti.

Il modello più vicino alla nostra Consob — che non ne ha tuttavia mutuato l'efficienza — è dato dalla Cob francese, un

apparato che ha saputo rispondere alle attese.

Gli strumenti normativi introdotti con la legge 7 giugno 1974, n. 216, appunto istitutiva della Consob, si sono tuttavia rivelati scarsamente efficienti rispetto alle finalità che il legislatore si proponeva di conseguire. Notevoli sono le lacune denunciate, di non lieve momento la carenza organizzativa, inadeguati i mezzi di dissuasione finalizzati al ripristino della legalità e della correttezza, dannosa la commistione delle competenze in un settore che richiede agilità ed uniformità di azione, scarsamente penetranti i poteri di controllo.

Per tutte queste ragioni, sommariamente riassunte, abbiamo ritenuto di proporre talune modifiche ed innovazioni alla disciplina della legge 7 giugno 1974, n. 216, anche sulla base di recenti clamorosi episodi verificatisi in Borsa, riguardanti sia società che operatori (insolvenze di agenti di cambio, anomale quotazioni, incroci azionari, trasferimenti di pacchetti di maggioranza, dubbia significatività dei prezzi di listino, scarsa credibilità dei bilanci delle società quotate, ecc.).

Una prima modifica alla legge 7 giugno 1974, n. 216, riguarda il numero dei commissari. Si è ritenuto che l'aumento a sette del numero dei componenti la Commissione assicuri un più largo margine di agilità ed efficienza, non solo perché consentirebbe la costituzione di sottocommissioni ed eviterebbe che eventuali assenze di singoli membri si rivelino paralizzanti, ma perché comunque, il collegio potrebbe rappresentare un arco più articolato di discipline, acquistando in credibilità e forza di convinzione verso l'esterno.

È parso poi utile ed opportuno prevedere la partecipazione del Presidente della Consob alle sedute del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, vista la stretta relazione esistente fra le istanze che informano le richieste di autorizzazione di aumenti di capitale o di emissione di obbligazioni e i compiti di controllo sulle società attribuiti dalla legge alla Consob. Si è poi ritenuto di mante-

nere l'attuale legame tra Consob e il Ministero del tesoro nonostante si fosse tentati, per sottolineare il carattere d'indipendenza della Commissione, d'introdurre una modifica della legge 7 giugno 1974, n. 216, nel senso di postulare che la Presidenza del Consiglio - da cui in definitiva la Consob promana - fosse tenuta ad esprimere una determinazione diretta e responsabile. Ma anche per la mancata riforma della Presidenza del Consiglio, si è preferito mantenere l'attuale rapporto tra Consob e Ministero del tesoro.

Sarebbe stato superfluo formulare una identica previsione per il Parlamento, dal momento che esso ha già il potere di informarsi attraverso lo strumento dell'indagine conoscitiva, mediante la relazione annuale e perché suo naturale interlocutore è appunto il Governo, anche sulla base dell'articolo 95 della Costituzione.

Un aspetto rilevante dell'autonomia e del problema di offrire alla Consob le condizioni per un elevato grado di efficienza è quello del personale.

È stata più volte avvertita la necessità di dotare la Consob di un ruolo autonomo del personale. L'attuale normativa stabilisce infatti che alla determinazione del contingente del personale della Consob provvede, di concerto con il Tesoro, la Presidenza del Consiglio, per altro competente anche a fissare discrezionalmente l'indennità spettante allo stesso, in aggiunta alla retribuzione percepita, in rapporto al proprio *status*, presso l'amministrazione di appartenenza.

Tale disciplina non solo lede il principio di autonomia ed indipendenza riconosciuto alla Commissione, ma crea tutta una serie di difficoltà sia per il reclutamento del personale stesso - che le amministrazioni di appartenenza non facilmente intendono trasferire - sia per la disparità del trattamento economico - in quanto i dipendenti provenienti dagli Enti pubblici, ai quali peraltro la legge 7 giugno 1974, n. 216, non riconosce espressamente indennità, godono in assoluto di retribuzioni maggiori pur con le stesse qualifiche rispetto a quelli provenienti dal-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

le amministrazioni dello Stato — sia infine per il fondato timore negli interessati della preferenza di taluni rispetto ad altri nell'ambito delle due categorie. Il che non contribuisce certo a convogliare verso la Commissione il necessario personale né soprattutto quello più preparato e capace in rapporto alle delicate e specifiche competenze della Consob.

Di qui l'esigenza di un ruolo autonomo con la determinazione per legge dello stato giuridico, della carriera e delle relative spettanze dei dipendenti che saranno assunti dalla Commissione sulla base del decreto governativo da emanarsi, per ovvie ragioni d'urgenza, entro 60 giorni, se si vuole che la Consob, fatta oggetto di numerose critiche per il ritardo nella sua azione, operi con tempestività ed efficienza in un settore tanto delicato.

Il Governo dovrà tener conto della particolare qualificazione richiesta al personale da reclutarsi mediante concorso. Il che è possibile mutuando lo *status* giuridico ed economico dei dipendenti da organi o enti affini.

Potranno partecipare ai concorsi tutti i cittadini in possesso dei requisiti necessari al miglior funzionamento della Consob. Il che dovrebbe assicurare all'organo il personale specializzato di cui necessita senza ricorrere al mercato privato del lavoro, come ora si verifica per gli esperti.

La spesa rimane disciplinata secondo il dettato della legge 7 giugno 1974, n. 216.

In ogni caso, è stata fatta salva la possibilità per la Consob di avvalersi di personale pubblico, sia pure in via eccezionale, che comunque deve essere collocato fuori ruolo, in considerazione della « esclusività » del lavoro proprio della Consob. Per tale ragione è stato fatto divieto al personale Consob di assumere altri impieghi o incarichi o di svolgere altre professioni, commercio o industria, attività tutte incompatibili con le prestazioni di lavoro cui esso è chiamato.

Si è ritenuto di attribuire alla Commissione il potere, in rapporto alle esigenze di servizio, di bandire i concorsi in base a norme dettate dal decreto gover-

nativo, il cui *iter* si inizia con la proposta del Presidente del Consiglio, sentita la Commissione stessa. Uno dei suoi componenti sarà chiamato a presiedere le Commissioni di esami per le assunzioni. Il decreto governativo dovrà fissare i presupposti, i requisiti dei candidati, le modalità di espletamento, le materie d'esame, ecc. dei concorsi.

E veniamo a considerare alcune importanti modifiche introdotte con le quali si intende rafforzare alcuni poteri e la possibilità di maggiore incidenza e agilità dell'operato della Commissione (articolo 3 *sub* articolo 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216).

Si è innanzitutto inteso (primo comma, lettera *a*), eliminare il limite alla informazione del pubblico, che contraddice alla logica dell'indirizzo di fondo seguito dal legislatore della legge 7 giugno 1974, n. 216. È irrazionale porre su uno stesso piano di valore l'interesse della società o dell'ente alla riservatezza e quello, di certo più meritevole di tutela, del pubblico alla più ampia informazione. Così come è stata formulata, la proposta di modifica non impedisce alla Commissione di contemperare, secondo un prudente apprezzamento, i due interessi in conflitto, dopo avere ascoltato le ragioni degli amministratori interessati, ma privilegiando l'interesse del risparmiatore, quando necessario.

Conseguentemente si è ritenuto di riconoscere alla Commissione il potere di divulgare d'ufficio dati e notizie necessari ad informare il pubblico, quando non dovessero provvedervi i soggetti obbligati.

Nella stessa ottica si pone la proposta soppressione dell'inciso della lettera *b*). In tal modo si frappone una remora all'informazione incompleta o incomprensibile o, peggio, falsa, riconoscendo alla Commissione un più penetrante potere di conoscenza per la informazione al pubblico.

La soppressione della parte in cui si richiede il decreto del Ministro del tesoro per la esecutività delle disposizioni Consob — una esecutività di natura solo formale — nasce dalla esigenza di non appesantire il procedimento di esecuzione della volontà della Commissione, alla quale peraltro, in

tutta autonomia, viene direttamente riconosciuto il potere di richiedere la pubblicazione di propri provvedimenti sulla *Gazzetta Ufficiale*. Con il nuovo comma — che diventa il comma terzo — si è inteso estendere a soggetti diversi da quelli indicati dall'attuale normativa, i poteri di controllo della Consob, che ha più volte lamentato la carenza legislativa al riguardo. La modifica appare necessaria solo se si considerino le possibili articolazioni dei gruppi societari e i rifiuti opposti alla Consob, da parte delle fiduciarie, di rivelare dati e notizie indispensabili ai fini della individuazione della titolarità di importanti pacchetti azionari. Sotto il profilo del contenuto del controllo i poteri attribuiti alla Consob con la presente modifica sono solo quelli — invero sufficienti — di cui alla lettera *b*).

Sul terzo comma del testo legislativo vigente — che diventa il quarto — si osserva che le tre ipotesi di condotta illecita previste dall'attuale norma sono sanzionate in modo blando, sia per la misura della sanzione che per l'intervenuta depenalizzazione di cui alla legge 24 dicembre 1975, n. 706, e per la possibilità di oblazione (un terzo del massimo edittale); sicché la modifica si rende necessaria se non si vuole che il controllo resti vanificato, incentivandosi la trasgressione del comando di legge. Non è cioè possibile lasciare intatte sanzioni così irrisorie rispetto a comportamenti che ledono interessi primari e vanificano la stessa funzione della Consob. Tanto più ove si consideri che, ai sensi dell'articolo 2623 n. 3 del codice civile, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni, oltre la multa, gli amministratori che impediscono ai sindaci o ai soci il controllo sulla gestione sociale. La funzione che la Consob svolge sul mercato mobiliare e nel settore delle società esige l'adeguamento nei termini proposti dalla sanzione in esame. Tuttavia si è ritenuto di conferire alla trasgressione il carattere di reato contravvenzionale, prevedendosi un largo margine tra il minimo ed il massimo che consente di graduare la pena effettiva rispetto alle ipotesi che si possono in concreto verificare.

Infine, tenuto anche conto dell'imminente approvazione di apposita Direttiva comunitaria, è stata conferita delega al Governo di prescrivere la redazione di bilanci consolidati di gruppo, stabilendone le forme tecniche. La Consob, che ne aveva il potere (articolo 3, comma primo, lettera *a*), ha invero ommesso di esercitarlo.

Le proposte di modifica dell'articolo 4 *sub* articolo 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, riguardano, in primo luogo, la riduzione di taluni termini ivi previsti: da 30 a 15 giorni quello di cui al n. 3); da 4 a 3 mesi quello per l'invio della relazione semestrale; da 4 mesi a 15 giorni quello per la trasmissione delle deliberazioni di distribuzione di acconti sui dividendi (per quest'ultimo atto si è previsto un termine *ad hoc* per evitare talune anomalie che già la dottrina aveva rilevato).

È infatti evidente che il controllo e l'esigenza di informare il pubblico devono essere tempestivamente realizzati, diversamente essi perdono di efficacia. Gli attuali termini hanno posto in risalto tali inconvenienti.

Non è stato, invece, modificato il termine « preventivo » di 20 giorni previsto dal n. 1, perché un eventuale ampliamento sarebbe stato in contrasto con l'articolo 2432, primo comma del codice civile.

Sul piano dei contenuti:

si è ritenuto di estendere ai casi di « amministrazione controllata e concordato preventivo » l'ambito delle proposte da discutere in sede di assemblea straordinaria che devono essere preventivamente comunicate alla Consob. L'obbligo di trasmettere i verbali delle assemblee è stato riferito a tutte le assemblee, per le quali è prevista la trasmissione di documentazione preventiva. Tra le due possibili soluzioni, quella adottata e quella di estendere l'obbligo di comunicazione preventiva a tutte le riunioni assembleari, è stata preferita la prima perché appaga l'esigenza conoscitiva senza eccessivo aggravio delle incombenze delle società.

È stato introdotto l'obbligo di inserire nei verbali di assemblea l'elenco dei soci che vi hanno partecipato in proprio e per

delega (con l'indicazione delle relative azioni, e della modalità del voto): si è inteso soddisfare non solo una generica esigenza conoscitiva, non irrilevante, ma anche predisporre uno strumento di riscontro per la disciplina delle partecipazioni azionarie prevista dagli articoli 5 e 6 della legge.

Si è ritenuto importante introdurre l'obbligo in discussione, dal momento che proprio in sede di assemblea è possibile, per definizione, controllare chi effettivamente gestisce la società. Trattasi di un riscontro documentale che indubbiamente agevola l'accertamento della titolarità del possesso azionario. E non è poco.

Per quanto concerne la norma « penale », sono stati espressamente indicati i soggetti passibili di pena nei soli amministratori (secondo la esigenza avvertita da gran parte della dottrina, per la confusione che derivava dalla generica disposizione precedente).

Non è stata aumentata la pena pecuniaria; in alternativa, è stata introdotta la pena detentiva, contenuta nel massimo a sei mesi.

Si tenga presente, però, che non essendo stata prevista — come per altri casi — una riduzione della pena per le comunicazioni incomplete ed insufficienti, tali comportamenti integrano la violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 4.

Particolare rilevanza assumono le proposte di modifica all'articolo 5 della legge 7 giugno 1974, n. 216.

L'obbligo di comunicazione di determinate partecipazioni sociali, disciplinato dall'articolo 5, tende evidentemente, e prima di tutto, a soddisfare una esigenza conoscitiva sia della Consob che della stessa società « partecipata ».

Questa esigenza — non disattesa in linea di principio in sede di conversione del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 — risulta però gravemente condizionata dalla restrizione dell'ambito soggettivo di applicazione realizzata dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 (come è noto, il decreto n. 95 imponeva l'obbligo di comunicazione a « chiunque » possedesse una partecipazione superiore al 3 per cento in una società quotata).

Secondo la normativa vigente sono tenute alla comunicazione soltanto le « società azionarie o a responsabilità limitata » che partecipano in misura superiore al 2 per cento del capitale di una società con azioni quotate in borsa, nonché queste ultime ove partecipino in misura superiore al 10 per cento del capitale di una società con azioni non quotate o a responsabilità limitata.

Restano in ogni caso esclusi dall'ambito di applicazione della norma le « persone fisiche », le « società di persone » e gli « enti non societari » (salvo ad assumere rilevanza indiretta sotto il profilo dell'« interposta persona »).

Sembra che in sede di conversione del decreto governativo si sia giunti alla « restrizione » in parola ritenendo efficace strumento sostitutivo il regime di nominatività obbligatoria nella circolazione delle azioni, vigente nel nostro ordinamento: ciò proprio nel momento in cui, con lo stesso provvedimento in corso di elaborazione, si apportava a quel regime una notevole limitazione (vedi articolo 20 della legge 7 giugno 1974, n. 216).

Di qui la proposta di estendere l'obbligo di comunicazione in esame a tutti i titolari di partecipazioni in società quotate, eccedenti il limite del 2 per cento.

È parso opportuno, altresì, proporre una riduzione del termine entro il quale deve essere effettuata la comunicazione da trenta a venti giorni (termine che in ogni caso appare sufficientemente ampio, anche per la comunicazione delle partecipazioni azionarie possedute attraverso società controllate, per la cui identificazione da più parti sono state evidenziate delle difficoltà).

Le proposte di modifica fin qui illustrate tendono chiaramente ad una più ampia e tempestiva informazione sulle vicende relative ai movimenti delle partecipazioni azionarie e nella stessa direzione si muove l'ulteriore proposta di assimilare la disciplina della « diminuzione » delle entità delle partecipazioni a quella già prevista per gli « aumenti ».

È sembrato indispensabile, poi, soffermarsi su una disciplina più puntuale del « contenuto » delle comunicazioni (per le

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

società fiduciarie è stato altresì imposto l'obbligo di indicare il fiduciante): il silenzio della legge 7 giugno 1974, n. 216, su tale argomento ha creato non pochi problemi interpretativi, che ora verrebbero aggravati dal fatto che gli obblighi di comunicazione sono stati penalmente sanzionati.

Quanto alle azioni possedute dal coniuge non legalmente separato o dai figli minori, la presunzione di interposizione è direttamente connessa all'estensione anche a persone fisiche dell'obbligo di comunicazione ex articolo 5, accolta peraltro dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, a proposito degli amministratori, sindaci ecc. per gli obblighi ex articolo 17.

Quanto alla sanzione — di natura penale — essa risulta adeguata agli interessi che si intendono proteggere e consente la previsione delle pene accessorie, che costituiscono un salto di qualità necessario ed una più convincente forza dissuasiva.

Per quanto riguarda l'articolo 6, con la proposta di modifica si intende sanzionare penalmente, in relazione all'obbligo di alienazione di azioni o quote di società controllanti da parte di società controllate, l'inerzia del collegio sindacale che, in caso di mancata alienazione, ometta di inoltrare la richiesta di vendita al tribunale. Si è previsto che la richiesta debba essere inoltrata senza indugio.

Ci è parso, inoltre, di dover introdurre una modifica all'articolo 14, *sub* articolo 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, per risolvere il problema della revoca o meno, della quotazione in borsa delle azioni di risparmio.

Attualmente invero si può verificare l'assurdo per cui in caso di revoca della quotazione dell'azione ordinaria — che dell'azione di risparmio costituisce sia presupposto di emissione che parametro indicativo del valore del titolo — continui ad essere quotata l'azione di risparmio della stessa società. Infatti, poiché le azioni di risparmio sono ammesse di diritto alla quotazione, si ritiene che la Consob difetti del potere di revoca relativo.

Con la modifica proposta all'articolo 16, *sub* articolo 1, della legge 7 giugno 1974,

n. 216, si vuole colmare una dimenticanza, sia pure marginale, con la chiara finalità di estendere anche al rappresentante comune degli azionisti di risparmio la sanzione per la mancata iscrizione della nomina nel registro delle imprese.

Altre rilevanti modifiche riguardano l'articolo 17, *sub* articolo 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216.

Con tale articolo, imponendo agli amministratori, sindaci e direttori generali di società con azioni quotate in borsa l'obbligo di dichiarare le partecipazioni nella società stessa o in altre da questa controllata, si è inteso regolare il fenomeno dell'«insider trading», da tempo disciplinato in modo ben altrimenti rigoroso in molti ordinamenti stranieri: si pensi, ad esempio, alla legislazione statunitense, molto severa in materia, secondo cui qualunque guadagno realizzato dagli amministratori e dirigenti di società con titoli quotati in borsa, in base ad operazioni di compra-vendita a carattere speculativo su tali titoli, può essere recuperato dalla società o dagli azionisti in nome della società stessa.

Comunque, il legislatore ha inteso evitare che gli amministratori e gli altri soggetti sopra indicati si avvalgano delle particolari conoscenze che sono in grado di acquisire in ragione delle loro funzioni, per operazioni speculative che potrebbero risultare di pregiudizio alla società.

Questa finalità ha avuto, come noto, uno sviluppo normativo incentrato sulla previsione di determinate informazioni obbligatorie, i cui destinatari sono, da un lato, la società e, dall'altro, la Consob, nel convincimento che l'obbligo di rendere palesi le partecipazioni nella società stessa e le operazioni effettuate sui suoi titoli, con il correlativo controllo che può così essere esercitato, dissuadano amministratori, sindaci e direttori generali dall'avventurarsi in operazioni speculative.

Se questo orientamento legislativo è, in linea di massima, da condividersi, non può ignorarsi che il « sistema informativo » concretamente adottato ha rivelato carenze ed imperfezioni, tutt'altro che trascurabili.

Le modifiche proposte — senza incidere radicalmente sull'attuale disciplina — tendono, pertanto, a conferirle maggiore coerenza ed organicità, così da assicurare alla Consob e alle società un flusso di informazioni, al tempo stesso, più completo e tempestivo sulle partecipazioni azionarie di cui trattasi.

In questa prospettiva si è ravvisata l'opportunità di ridurre il termine per la prima comunicazione dei possessi azionari da trenta a quindici giorni.

Colmando, poi, una evidente lacuna, non superabile in via interpretativa, dell'attuale disciplina — la comunicazione trimestrale deve essere effettuata solo alla Consob e non anche alle società — si è espressamente previsto che destinatarie di tale comunicazione debbano essere anche le società. Non si vede, infatti, in un sistema che basa la sua efficacia esclusivamente sulla completezza dell'informazione, che senso abbia porre le società in grado di conoscere solo la situazione iniziale delle partecipazioni azionarie degli *insiders* e trascurare le variazioni successive. Si è, inoltre, provveduto ad una precisazione del contenuto delle comunicazioni, al fine di definire la esatta portata dell'obbligo di informazione, imponendo ai soggetti interessati indicazioni analitiche e dettagliate. Per quanto concerne, in particolare, il contenuto della comunicazione trimestrale, si è introdotto l'obbligo di comunicare tutte le operazioni, a qualsiasi titolo effettuate nel corso del trimestre.

Le sanzioni per la violazione degli obblighi di comunicazione in parola sono state, invece, radicalmente modificate, modellandole su quelle stabilite dal nuovo testo dell'articolo 5 e prevedendo, quindi, una disciplina differenziata a seconda della gravità della violazione.

Da ultimo, si è proposto di colmare una notevole « dimenticanza » dell'attuale disciplina che assoggetta anche gli amministratori e i sindaci o revisori degli enti ad attività commerciale, emittenti titoli quotati in borsa, all'obbligo di comunicare alla Consob i compensi percepiti, ma li sottrae poi, inspiegabilmente, alla sanzione per la violazione dell'obbligo, previ-

sta unicamente a carico degli amministratori e sindaci della società, in aperto contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza (articolo 3).

Infine, (con l'articolo 10), oltre all'estensione dei poteri riconosciuti alla Consob dalla lettera *b*) dell'articolo 3 anche alle società ed enti finanziari con capitale e riserve inferiori ai 10 miliardi, si è introdotto un preciso riferimento all'obbligo delle società finanziarie di redigere la relazione semestrale, problema che, com'è noto, aveva destato in dottrina notevoli perplessità di carattere interpretativo.

La presente proposta di legge si conclude con altri tre articoli, l'11 riguardante le pene accessorie ed il 12 ed il 13 contenenti due norme transitorie. Per quanto riguarda le pene accessorie si è ritenuto opportuno aggiungerle, per le ragioni già esposte, come conseguenza della condanna poiché tali misure costituiscono, ancor più della pena principale, un deterrente efficace, come la prassi giudiziaria dimostra. Esse toccano infatti la credibilità delle società e gli interessi delle persone che le amministrano.

D'altra parte, se non si prefigurano quali reati le violazioni di legge non è possibile prevedere le pene accessorie in discussione.

Per quanto concerne le norme transitorie: con la prima, si intende salvaguardare i diritti del personale, attualmente in servizio presso la Consob, attribuendogli l'identico trattamento giuridico ed economico spettante a quello assunto per concorso. Poiché si è previsto che tale personale non può comunque eccedere la misura di un terzo del numero complessivo fissato nella pianta organica, si è ritenuto di introdurre il criterio dell'anzianità conseguita presso la Consob dal personale attualmente in servizio.

Con la seconda si intende regolare la decorrenza degli obblighi di comunicazione ex articolo 4 su cui si sono operate modifiche rilevanti, nonché concedere un ragionevole lasso di tempo per effettuare la comunicazione delle partecipazioni azionarie ex articolo 5 del nuovo testo a chi non era precedentemente obbligato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, è sostituito dal seguente:

« *Articolo 1.* — È istituita, con sede in Roma, la Commissione nazionale per le società e la borsa.

La Commissione è composta da un presidente e da 6 membri, scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscusse moralità e indipendenza, nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso. Essi durano in carica 5 anni e possono essere riconfermati una sola volta. Il presidente della Commissione partecipa alle riunioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

I componenti della Commissione non possono esercitare, a pena di decadenza dall'ufficio, alcuna attività professionale, neppure di consulenza, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono determinate le indennità spettanti al Presidente e ai membri.

La Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

La Commissione delibera le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, nonché quelle di-

rette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato. I relativi regolamenti sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

La Commissione ha diritto di richiedere notizie, informazioni e collaborazione a tutte le pubbliche amministrazioni. I dati, le notizie e le informazioni acquisiti dalla Commissione nell'esercizio delle sue attribuzioni sono tutelati dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni ad eccezione del Ministro del tesoro.

La Commissione trasmette, entro il 30 giugno di ciascun anno, al Ministro del tesoro una relazione sulla attività svolta nell'anno precedente. Trasmette altresì al Ministro del tesoro le notizie e i dati dal medesimo di volta in volta richiesti.

Il Ministro del tesoro riferisce al Parlamento, entro il 30 settembre di ciascun anno, sulla attività della Commissione ».

ART. 2.

Il Governo è delegato ad emanare, con decreto avente valore di legge ordinaria, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa, disposizioni intese a stabilire la pianta organica e le retribuzioni dei dipendenti della Commissione stessa, nonché le modalità di assunzione, l'ordinamento delle carriere e lo stato giuridico del personale. Con lo stesso decreto sarà disciplinata la facoltà della Commissione di avvalersi, eccezionalmente, per l'esercizio delle proprie attribuzioni di dipendenti statali e di enti pubblici da collocare fuori ruolo.

Nell'esercizio della delega il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) il numero dei posti complessivamente previsti dalla pianta organica non può comunque eccedere le 120 unità;

b) le retribuzioni dei dipendenti sono fissate sulla base di quelle correnti nel settore bancario;

c) la assunzione del personale avviene per pubblici concorsi per titoli ed esami da strutturare in modo particolarmente selettivo; per l'assunzione del personale da adibire alle mansioni superiori, in particolare, sono richiesti rigorosi requisiti di competenza ed esperienza in settori connessi all'attività istituzionale della Commissione. Le Commissioni giudicatrici sono in ogni caso presiedute da un componente la Commissione nazionale per le società e la borsa. I concorsi sono indetti dalla stessa Commissione nazionale e si svolgono secondo i bandi appositamente emanati;

d) l'ordinamento delle carriere e lo stato giuridico del personale sono stabiliti secondo modelli organizzativi propri di organismi affini; al personale in servizio presso la Commissione è in ogni caso fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o esercitare attività professionali o commercio o industria;

e) la Commissione può avvalersi, quando necessario, di esperti estranei alla Amministrazione da consultare su specifici temi e problemi, e da remunerare secondo le tariffe professionali.

I primi due commi dell'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, sono abrogati.

ART. 3.

L'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, è sostituito dai seguenti:

« *Articolo 3.* — La Commissione nazionale per le società e la borsa:

a) può disporre, sentiti gli amministratori, che da parte di società con azio-

ni quotate in borsa o enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, i cui titoli sono quotati in borsa, siano resi pubblici, nei modi e nei termini da essi stabiliti, dati e notizie necessari per l'informazione del pubblico in aggiunta a quelli risultanti dal bilancio e dalle relazioni o comunque pubblicati; in caso di inottemperanza la Commissione può provvedere di ufficio;

b) può richiederere alle società o enti di cui alla lettera a) la comunicazione anche periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini; può eseguire ispezioni presso i soggetti stessi e assumere notizie e chiarimenti dagli amministratori, dai sindaci o revisori e dai direttori generali, al fine di accertare l'esattezza e completezza dei dati e delle notizie comunicati o pubblicati;

c) dispone, sentiti gli amministratori della società o dell'ente emittente e previo parere delle deputazioni di borsa e dei comitati direttivi degli agenti di cambio competenti, l'ammissione d'ufficio alla quotazione in una o più borse di titoli abitualmente e largamente negoziati emessi da società o enti che abbiano i requisiti prescritti;

d) stabilisce, entro il mese di novembre di ciascun anno, il calendario di borsa per l'anno successivo, unico per tutte le borse valori, nel quale saranno stabiliti i giorni di chiusura, quelli destinati agli adempimenti relativi ad ogni periodo di liquidazione e l'orario delle contrattazioni;

e) determina in via generale o per singole borse i tipi di contratti ammessi, i sistemi di quotazione, le modalità di accertamento dei prezzi e di formazione del listino, le tariffe di mediazione, gli importi minimi negoziabili in borsa per ciascun titolo quotato;

f) controlla il funzionamento delle singole borse e accerta la regolarità e i modi di finanziamento delle operazioni di

intermediazione e negoziazione su titoli quotati in borsa effettuate dai soggetti che operano in borsa o esercitano attività d'intermediazione, avvalendosi a tal fine anche delle facoltà indicate dalla lettera c);

g) esercita le altre competenze relative al funzionamento delle borse finora attribuite al Ministro del tesoro.

Le disposizioni di cui alle lettere c) e d) sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. È in facoltà della Commissione disporre la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di propri provvedimenti.

Sono soggette alla disciplina di cui alla lettera b), le società che controllano società con azioni quotate in borsa, o ne sono controllate, nonché le società fiduciarie.

Gli amministratori, i sindaci o revisori e i direttori generali di società o enti che non ottemperano alle richieste, non si uniformano alle prescrizioni della Commissione o comunque ostacolano l'esercizio delle sue funzioni sono puniti con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire 1 milione a lire 20 milioni ».

« *Articolo 3-bis.* — Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, con decreto avente valore di legge ordinaria, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa, disposizioni intese a prescrivere alle società con azioni quotate in borsa e agli enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, la redazione di bilanci consolidati di gruppo, stabilendone le forme tecniche ».

ART. 4.

L'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, è sostituito dal seguente:

« *Articolo 4.* — Le società con azioni quotate in borsa devono comunicare alla

Commissione nazionale per le società e la borsa, mediante lettera raccomandata:

1) almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterlo, il bilancio con le relazioni degli amministratori e del collegio sindacale e con gli allegati di cui al quarto comma dell'articolo 2424 del codice civile;

2) almeno 45 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterle, le proposte di modificazione dell'atto costitutivo, di emissione di obbligazioni, di fusione con altre società, di concordato preventivo e di amministrazione controllata, insieme ad apposita relazione illustrativa degli amministratori;

3) entro 15 giorni da quello in cui l'Assemblea ha deliberato sulle materie indicate ai numeri 1) e 2), il verbale dell'Assemblea, le deliberazioni adottate, il bilancio approvato; il verbale deve contenere l'elenco nominativo dei soci partecipanti all'Assemblea in proprio e per delega, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni e del voto (favorevole, contrario, di astensione) con esse espresso;

4) entro 3 mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, e comunque contestualmente alla trasmissione al collegio sindacale, la relazione semestrale e, entro 15 giorni da quello in cui sono state adottate, le eventuali deliberazioni di distribuzione di acconti sui dividendi.

Analoghe comunicazioni devono essere fatte dagli enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali i cui titoli sono quotati in borsa, con le modalità e nei termini stabiliti dalla Commissione, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti e sentiti gli amministratori.

Gli amministratori delle società o enti che violano le disposizioni del presente articolo sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 1 milione a lire 20 milioni ».

ART. 5.

L'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni,

nella legge 7 giugno 1974, n. 216, è sostituito dal seguente:

« *Articolo 5.* — Tutti coloro che partecipano in una società con azioni quotate in borsa in misura superiore al 2 per cento del capitale di questa, nonché le società con azioni quotate in borsa che partecipano in una società le cui azioni non sono quotate in borsa o in una società a responsabilità limitata in misura superiore al 10 per cento del capitale di questa, devono darne comunicazione scritta alla società stessa ed alla Commissione nazionale per le società e la borsa entro 20 giorni da quello in cui la partecipazione ha superato il detto limite percentuale. Le successive variazioni della partecipazione devono essere comunicate entro 20 giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato la metà della percentuale stessa o la partecipazione si è ridotta entro il limite percentuale. Coloro che non eseguono anche una sola delle comunicazioni prescritte, nei termini previsti, non possono esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali sia stata omessa la comunicazione.

Nel caso in cui le partecipazioni azionarie di cui al precedente comma formano oggetto di contratti di riporto, l'obbligo di comunicazione grava su entrambi i contraenti.

Nel caso che fra due società, di cui almeno una con azioni quotate in borsa, si stabilisca una partecipazione reciproca eccedente da entrambi i lati i limiti percentuali stabiliti nel primo comma, la società che esegue la comunicazione dopo avere ricevuto quella dell'altra società, non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti e deve alienarle entro dodici mesi da quello in cui ha ricevuto la comunicazione; in caso di mancata alienazione la sospensione del diritto di voto si estende all'intera partecipazione. Se le due società ricevono la comunicazione nello stesso giorno la sospensione del diritto di voto e l'obbligo di alienazione si applicano ad entrambe, salvo loro diverso accordo che deve essere

immediatamente comunicato alla Commissione.

Per le partecipazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto le comunicazioni previste nel primo comma devono essere eseguite entro il 30 settembre 1974. Nel caso di partecipazioni reciproche la società che ha una minore eccedenza percentuale rispetto al limite consentito deve alienare le azioni o quote eccedenti entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in caso di inadempienza la sospensione del diritto di voto si estende all'intera partecipazione.

Le percentuali stabilite dal presente articolo sono calcolate senza tenere conto delle azioni prive del diritto di voto e tenendo conto anche delle partecipazioni possedute dal coniuge non legalmente separato e dai figli minori; delle azioni o quote sottoscritte, acquistate o possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie e per interposta persona; delle azioni possedute a titolo di pegno o di usufrutto; delle azioni date a riporto. Le comunicazioni devono contenere l'indicazione separata delle partecipazioni dirette ed indirette, con la specificazione della società controllata, della società fiduciaria o della persona attraverso cui le azioni o quote sono state sottoscritte, acquistate o sono possedute. Le società fiduciarie devono indicare alla Commissione il fiduciante.

In caso di mancata alienazione delle azioni o quote nei termini previsti nei commi terzo e quarto del presente articolo, il tribunale, su richiesta del collegio sindacale, ordina la vendita delle azioni o quote a mezzo di un agente di cambio o di un'azienda di credito.

Coloro che omettono di effettuare le comunicazioni di cui al presente articolo, nei termini previsti, sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 1 milione a lire 20 milioni; ove eseguano comunicazioni incomplete la pena è ridotta di un terzo; in caso di comunicazioni false sono puniti con l'arresto fino a tre anni, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Per la violazione dell'obbligo di alienazione delle azioni o quote eccedenti, si applicano le pene stabilite nel secondo comma dell'articolo 2630 del codice civile. Le stesse pene si applicano ai sindaci che omettono di richiedere al tribunale la vendita delle azioni o quote eccedenti, in caso di mancata alienazione da parte degli amministratori.

Per le plusvalenze delle azioni o quote alienate in ottemperanza alle norme del presente articolo e nei termini ivi stabiliti, si applicano le disposizioni dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 ».

ART. 6.

L'articolo 2359-*bis* del codice civile di cui all'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, è sostituito dal seguente:

« *Articolo 2359-bis. — Acquisto di azioni da parte di società controllate.* — La società controllata non può acquistare né sottoscrivere azioni o quote della società controllante se non con somme prelevate dalle riserve, esclusa la riserva legale. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.

La società controllata da altra società non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee di questa.

Le azioni o quote acquistate, sottoscritte o possedute in violazione del primo comma devono essere alienate entro sei mesi dall'approvazione del bilancio dal quale risultano. Qualora ciò non sia avvenuto, il collegio sindacale deve richiedere senza indugio la vendita delle azioni o quote al tribunale, che provvede a mezzo di un agente di cambio o di un'azienda o istituto di credito ».

L'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, è sostituito dal seguente:

« Sono puniti con le pene stabilite dal secondo comma dell'articolo 2630 del co-

dice civile gli amministratori che violano le disposizioni dell'articolo 2359-*bis* del codice civile. Nei confronti dei sindaci che omettono di richiedere senza indugio la vendita delle azioni o quote nei casi previsti dall'articolo 2359-*bis* del codice civile, si applicano le pene previste dal secondo comma dell'articolo 2630 del codice civile ».

ART. 7.

Dopo il terzo comma dell'articolo 14 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, è aggiunto il seguente:

« La revoca della quotazione delle azioni ordinarie importa la revoca della quotazione delle azioni di risparmio ».

ART. 8.

Il terzo comma dell'articolo 16 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, è sostituito dal seguente:

« Al rappresentante comune dei possessori di azioni di risparmio si applicano le disposizioni degli articoli 2417 e 2634 del codice civile ».

ART. 9.

L'articolo 17 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, è sostituito dal seguente:

« *Articolo 17.* — Gli amministratori, i sindaci e i direttori generali di società con azioni quotate in borsa debbono, entro quindici giorni dalla data di accettazione della nomina o dalla data dell'acquisto, dichiarare per iscritto alla società e alla Commissione nazionale per le società e la borsa le partecipazioni nella società stessa, o in società da questa controllate, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona da loro, dai coniugi non separati

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

legalmente e dai figli minori. Le comunicazioni devono contenere le indicazioni separate delle partecipazioni dirette ed indirette, con la specificazione della società fiduciaria o della interposta persona.

Le azioni appartenenti alle persone indicate nel precedente comma devono in ogni caso essere nominative.

Alla richiesta di conversione delle eventuali azioni al portatore, si deve provvedere nello stesso termine di cui al primo comma.

Le persone indicate nel primo comma sono anche tenute ad informare per iscritto la società e la Commissione nazionale per le società e la borsa, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre successivo alla prima comunicazione, di tutte le modificazioni a qualsiasi titolo intervenute, nel corso del trimestre, nelle partecipazioni, con l'indicazione dettagliata delle operazioni effettuate e dei corrispettivi eventualmente pattuiti.

Coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovino nelle situazioni indicate nel primo comma devono provvedere alle dichiarazioni ivi previste, nonché alla richiesta di conversione delle azioni, entro il 30 settembre 1974.

Gli amministratori e i sindaci o revisori delle società e degli enti di cui alla lettera a) dell'articolo 3, devono comunicare per iscritto alla Commissione, entro il mese di marzo, i compensi percepiti nell'anno solare precedente a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma anche in società controllate.

I soggetti che non eseguono le dichiarazioni e comunicazioni prescritte dal presente articolo, nei termini ivi previsti, sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 1 milione a lire 20 milioni; ove eseguano comunicazioni incomplete la pena è ridotta di un terzo; ove eseguano comunicazioni false sono puniti con l'arresto fino a tre anni ».

ART. 10.

L'articolo 19 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni,

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

nella legge 7 giugno 1974, n. 216, è sostituito dal seguente:

« *Articolo 19.* — Sono soggette alla disciplina di cui agli articoli 3 e 4, anche con riferimento all'ultimo comma dell'articolo 2429-bis del codice civile, ancorché non abbiano emesso titoli quotati in borsa, le società e gli enti iscritti nell'albo previsto dagli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645. Sono soggetti alla stessa disciplina le società e gli enti che hanno un ammontare complessivo del capitale e delle riserve, risultante dal bilancio, superiore a 10 miliardi e che di fatto svolgono quali attività esclusive o principali l'assunzione di partecipazioni in altre società, la compravendita, il possesso, la gestione o il collocamento di titoli pubblici e privati; e parimenti le società fiduciarie e di revisione.

Le società e gli enti di cui alla seconda parte del precedente comma, indipendentemente dall'ammontare complessivo del capitale versato e delle riserve, sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 3, lettera b), della presente legge ».

ART. 11.

(*Pene accessorie*).

La condanna per uno dei reati previsti dagli articoli 3, 5 e 9 - limitatamente ai casi di comunicazione falsa - della presente legge importa l'incapacità ad esercitare gli uffici direttivi di cui al secondo comma dell'articolo 2641 del codice civile, presso qualsiasi società ed ente per un periodo non inferiore ad un mese né superiore a due anni.

La condanna importa altresì la pubblicazione della sentenza per una sola volta su almeno due quotidiani, di cui uno economico a diffusione nazionale, designati dal giudice. La pubblicazione è eseguita per estratto, di ufficio ed a spese del condannato.

ART. 12.

(Norme transitorie).

Il personale in servizio presso la Commissione nazionale per le società e la borsa al momento della entrata in vigore della presente legge entrerà a far parte, con il proprio consenso, nella misura massima di un terzo dei posti complessivamente previsti dalla pianta organica, dei ruoli della Commissione nella posizione della pianta organica prevista dall'articolo 2 della presente legge corrispondente a quella conseguita presso le Amministrazioni o gli Enti di provenienza, secondo l'anzianità acquisita presso la stessa Commissione.

Le disposizioni di cui al precedente articolo 4, primo comma, numero 3), si applicano per le assemblee che si terranno dopo l'entrata in vigore della presente legge, mentre quelle di cui al successivo numero 4) a decorrere dagli esercizi sociali che avranno inizio dopo l'entrata in vigore della legge stessa.

I soggetti, diversi dalle società azionarie o a responsabilità limitata, di cui al precedente articolo 5, devono comunicare le partecipazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge entro 60 giorni dalla stessa data.

ART. 13.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.